

**DICHIARAZIONE AZIENDALE DI ATTIVITA' DISCONTINUA**

L'Impresa ..... regolarmente associata a.....,  
 avente sede in ..... (Prov. ....)  
 Via ..... n. ...., con n. .... dipendenti, rappresentata dal  
 Sig. .... in qualità  
 di ....., esercente l'attività di Autotrasporto ..... CCNL  
 applicato.....

**Premesso che**

E' costituita presso la Sede regionale dell'Ente bilaterale Piemonte, la Commissione paritetica bilaterale categoriale di cui alla Sezione artigiana del c.c.n.l. composta dalle Organizzazioni datoriali e dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo;

Alla Commissione paritetica bilaterale categoriale sono affidati i compiti previsti dal 3° comma dell'accordo sulle Linee-guida del 7 giugno 2018;

**visti**

- l'Accordo Quadro Regionale di settore del 30 giugno 2008
- l'Accordo Sindacale Regionale trasporto del 15 febbraio 2012
- l'Accordo Quadro Regionale trasporto del 25 luglio 2022

**considerato che**

- l'applicazione contrattuale del CCNL 3 dicembre 2017, rinnovato il 18 maggio 2021 per i lavoratori dipendenti delle imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica, in base al quale il proprio personale dipendente risulta inquadrato alle qualifiche:
  - qualifica 2 parametro retributivo D, E, F
  - qualifica 3 parametro retributivo A, B, C
- il tempo di lavoro proprio di questo personale viaggiante non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano e che la tipologia di trasporto effettuato da questo personale viaggiante comporta assenze giornaliera continuative tali per cui spetta contrattualmente l'indennità di trasferta;
- la definizione contrattuale di **conducente discontinuo** prevista dall'Accordo Nazionale 3 aprile 2008, individua come tale il personale viaggiante inquadrato alle qualifiche 2 e 3 parametri retributivi A,B,C – D,E,F del vigente CCNL di categoria, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che utilizza veicoli rientranti nel campo di applicazione dei Regolamenti **CEE n. 3821/85, 561/06 e 165/2014**, la cui attività comporta l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività; , in ordine ai tempi di lavoro totalmente retribuiti da computarsi nell'orario di lavoro e concorrenti alla formazione di lavoro straordinario, quali il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto quali: la guida, il carico e lo scarico, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia e di dogana o altro; i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio; che l'art.11 del vigente CCNL di categoria definisce come tempi di "disponibilità" e come tali non rientranti nel computo dell'orario di lavoro, ed a fronte dei quali è da corrispondersi unicamente il trattamento di trasferta: disponibilità in cui l'autista, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve ritenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiedi di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori; periodi di interruzione della guida ai sensi del regolamento CEE 561/06; riposi intermedi di cui all'art.5 d.lgs.234/07;periodi di riposo; periodi di attesa per divieto di circolazione;
- L'art. 11 quinquies del CCNL – disposizioni particolari per il solo personale viaggiante inquadrato alla Qualifica 1 parametri retributivi G e H prevede la possibilità di estenderne l'orario di lavoro da 39 a 44 ore settimanali, tramite accordi di secondo livello

**dichiara**

che il proprio personale conducente opera in regime di discontinuità di cui all'art. 11 bis del CCNL di settore vigente.

.....,li.....

L'impresa.....

**ACCORDO SINDACALE AZIENDALE**

*Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue)*

Addì, ..... tra le Parti  
 Azienda .....,  
 regolarmente associata a ....., avente sede in..... (Prov. ....)  
 Via ..... n. ...., con n. .... dipendenti, rappresentata dal  
 Sig..... in qualità  
 di ..... esercente l'attività di  
 Autotrasporti .....  
 e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL

**stante**

- L'Accordo Nazionale 3 aprile 2008 che individua la definizione contrattuale di *conducente discontinuo*, e che riconosce come tale il personale viaggiante inquadrato alle **qualifiche 2 e 3** parametri retributivi **A,B,C – D,E,F** del vigente CCNL di categoria, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che utilizza veicoli rientranti nel campo di applicazione dei Regolamenti **CEE n. 3821/85, 561/06 e 165/2014**, la cui attività comporta l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività;
- Quanto previsto all'art. 11 quinquies del CCNL "disposizioni particolari per il personale viaggiante" inquadrato alla **qualifica 1** parametri retributivi **G e H che prevede l'estensione dell'orario di lavoro da 39 a 44 ore settimanali**

**si concorda**

La corrispondenza della succitata definizione di conducente discontinuo, rispetto alla tipologia di attività professionale svolta dal personale dipendente dell'impresa;

**La legittima applicazione a tale personale dipendente** del regime di orario di lavoro di cui all'art. 11 bis del CCNL per i lavoratori dipendenti di imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica, pari a n. 47 ore di lavoro ordinario settimanale elevabili sino ad una media massima settimanale di n. 58 ore, ulteriormente estendibili sino ad un massimo di n. 61 ore, a fronte di una media di ore lavorate nel semestre non superiore a n. 58 ore settimanali (qual.2 e 3), e di cui all'art.11 quinquies che prevede l'estensione dell'orario di lavoro da 39 a 44 tramite accordi di secondo livello (qualifica 1)

Il presente Accordo Sindacale ha **durata quadriennale**, con decorrenza dal \_\_\_\_\_

Nota a verbale

Qualora intervenissero modifiche sostanziali rispetto alla tipologia di trasporto effettuato, all'inquadramento contrattuale del personale dipendente ovvero alle caratteristiche dell'apporto lavorativo originariamente in essere ed indicati nella *Dichiarazione aziendale di attività discontinua*, tali da inficiare le caratteristiche essenziali della tipologia dei lavoro discontinuo, l'impresa sarà automaticamente tenuta all'applicazione del regime di orario di lavoro continuo così come previsto contrattualmente, dandone comunicazione alle organizzazioni sindacali tramite l'associazione artigiana alla quale aderisce o conferisce mandato.

L'Impresa .....

Confartigianato Imprese.....

Filt-Cgil .....

Cna .....

Fit-Cisl .....

Casartigiani.....

Uilt- Uil .....

